



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

Agli aspiranti partecipanti alle procedure di nomina da GaE e GPS

Oggetto: GA E GPS – Riscontro generalizzato a diffide e reclami pervenute sul medesimo oggetto – Mancata attribuzione di incarico di supplenza o attribuzione di incarico ad aspiranti collocati in posizione di graduatoria o fascia inferiore.

Sono pervenuti a questo Ufficio molteplici reclami e diffide da parte di aspiranti che, avendo prodotto istanza per il conferimento di incarichi di supplenza da GaE e GPS, lamentano il mancato conferimento dell'incarico di supplenza in quanto superati da aspiranti collocati in posizione di graduatoria o in fascia deteriore.

Si rappresenta che le suddette istanze sono state esaminate da questo Ufficio il quale, alla luce dell'elevato numero delle stesse – tale da non consentire un riscontro individuale in tempi celeri – vi fornisce riscontro generalizzato.

Ebbene, è il caso di premettere che le scelte operate dal sistema informativo sulla base dell'algoritmo programmato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono improntate a rigidi criteri precostituiti sulla base della normativa vigente; si fa riferimento, in particolare, all'O.M. n. 112 del 06.05.2022, nonché alla circolare della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 43440 del 19/07/2022 (Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022).

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

Invero, occorre premettere che l'algoritmo ministeriale attribuisce esclusivamente gli incarichi relativi a classi di concorso, sedi, tipologie di cattedre (cattedre interne, cattedre esterne nello stesso comune, cattedre esterne tra comuni diversi, spezzoni orari), tipologie di posto (posto comune o sostegno), tipologie di scuola (es. serale, adulti, carceraria, ospedaliera ecc.) solo se espressamente indicate nell'istanza e nell'ordine in cui sono state espresse.

Pertanto, si rileva che la mancata attribuzione di incarico di supplenza o l'assegnazione di un incarico presso sedi espresse con priorità inferiore rispetto ad altre, indicate prioritariamente nell'istanza presentata ma assegnate a docenti in posizione deteriore, non può che dipendere esclusivamente dai sottoindicati fattori.

Anzitutto, dalle verifiche effettuate è emerso che in molti casi le situazioni reclamate dipendono dall'erronea o incompleta compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi, che ciascun aspirante ha prodotto nell'ambito della procedura Informatizzazione Nomine Supplenze: il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, se, nel momento in cui tratta la posizione dell'aspirante, non rileva fra le preferenze espresse le sedi e le tipologie di cattedra e di posto disponibili in quanto non assegnate ai candidati che lo precedono per punteggio, non attribuisce il relativo incarico, procedendo, pertanto, a trattare gli aspiranti collocati in posizione successiva di graduatoria.

Sul punto, si richiama quanto previsto dall'O.M. n. 112 del 06/05/2022, che all'art. 12 comma 4 prevede: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per*

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serrano – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.cрино@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Il successivo art. 12 comma 10 dispone: “*La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.***

In definitiva, va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in talune sedi che, in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere assegnategli, ossia colui che, pur trattato dal sistema nel singolo turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda.

È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che **alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza.**

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.cрино@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

In secondo luogo, è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una **precedenza di cui alla Legge n. 104/1992**: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri.

Si richiama, sul punto, il paragrafo 4.2 della nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 43440 del 19/07/2022 (Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022): *“Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap*

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore".

Vi è, poi, il caso dei **candidati c.d. "riservisti"**, ossia beneficiari della riserva per le categorie protette prevista dalla Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno avuto riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, o della riserva contemplata dal D.lgs. n. 66/2010.

Ebbene il sistema informativo ministeriale è stato programmato in modo da garantire l'applicazione delle sopra citate norme di legge.

Sul punto, si richiama quanto previsto dal paragrafo 4.3 della sopra richiamata nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 43440 del 19/07/2022, che si ritiene opportuno riportare di seguito: *"Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria*

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”.

Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA. Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98”.

Si rammenta che sia il diritto di precedenza che il diritto di riserva non possono essere da questo Ufficio diffusi per ragioni inerenti alla privacy dai candidati.

Infine, per quanto concerne i reclami relativi al **mancato completamento orario**, si richiama l'art. 12, comma 12, dell'O.M. 112 del 06.05.2022: *“L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero **in caso di assenza di posti interi** conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante”.*

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serranò – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

Non ha, dunque, diritto al completamento orario l'aspirante che, in base alle preferenze indicate, risulta assegnatario di nomina su spezzone orario pur in presenza di posti interi non espressi in domanda.

Questo Ufficio, pertanto, respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le intimazioni e le diffide pervenute, rientranti nelle casistiche sopra indicate.

Il presente riscontro varrà anche pro-futuro per le diffide e i reclami che dovessero pervenire e recanti le medesime richieste.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio VIII
Stellario Vadalà

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Dirigente: Stellario Vadalà

Riferimenti: Marilena Serrano – marilena.serrano@istruzione.it – 090698214

Matteo Giovanni Crinò – matteogiovanni.crino@istruzione.it – 090698249